



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

23 maggio 2019\*

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e i) – Nozione di “decisione” in materia successoria – Nozione di “atto pubblico” in materia successoria – Qualificazione giuridica dell’atto nazionale di certificazione della successione – Articolo 3, paragrafo 2 – Nozione di “organo giurisdizionale” – Mancata notifica alla Commissione europea, da parte dello Stato membro, dei notai in quanto autorità non giudiziarie che esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali»

Nella causa C-658/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski, Polonia), con decisione del 10 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 24 novembre 2017, nel procedimento avviato da

**WB**

con l’intervento di:

**Przemysława Bac**, in qualità di notaio

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, C. Toader (relatrice), A. Rosas, L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 novembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

- per WB, da M. Krzymuski, radca prawny;
- per P. Bac, in qualità di notaio, da M. Margoński, zastępca notarialny;
- per il governo polacco, da B. Majczyna, S. Żyrek e E. Borawska-Kędziarska, in qualità di agenti;
- per il governo tedesco, da T. Henze e M. Hellmann, in qualità di agenti;

\* Lingua processuale: il polacco.

- per il governo spagnolo, da S. Jiménez García, in qualità di agente;
  - per il governo ungherese, da M. Z. Fehér, G. Koós e M.M. Tátrai, in qualità di agenti;
  - per la Commissione europea, da M. Wilderspin e S.L. Kaléda, in qualità di agenti,
- sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 febbraio 2019,  
ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e i), e paragrafo 2, nonché dell’articolo 39, paragrafo 2, dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 79 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107), nonché sull’interpretazione degli allegati 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento n. 650/2012 (GU 2014, L 359, pag. 30).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato da WB nei confronti della sig.ra Przemysława Bac, in qualità di notaio con sede a Słubice (Polonia), ai fini del rilascio, in particolare, di una copia di un atto di certificazione della successione rilasciato da tale notaio.

### **Contesto normativo**

#### *Diritto dell’Unione*

##### *Regolamento n. 650/2012*

- 3 I considerando da 20 a 22 e 62 del regolamento n. 650/2012 così recitano:
  - «(20) Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni di successione applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento al termine “organo giurisdizionale” occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che, in taluni casi di successione, esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in una data successione per delega di competenza di un organo giurisdizionale. Tutte le autorità giurisdizionali quali definite nel presente regolamento dovrebbero essere soggette alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine “organo giurisdizionale” non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni di successione, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.
  - (21) Il presente regolamento dovrebbe consentire a tutti i notai competenti in materia di successioni negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrano o meno nella definizione di “organo giurisdizionale” ai fini del regolamento stesso.

(22) Gli atti rilasciati dai notai in materia di successioni negli Stati membri dovrebbero circolare in virtù del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai sono vincolati dalle norme di competenza e le decisioni da essi emesse dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non sono vincolati dalle norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero poter circolare conformemente alle disposizioni relative agli atti pubblici.

(...)

(62) L'“autenticità” dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l'autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro».

4 A termini dell'articolo 3 del medesimo regolamento:

«1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(...)

g) “decisione”, qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

(...)

i) “atto pubblico”, qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; e

ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine;

2. Ai fini del presente regolamento il termine “organo giurisdizionale” indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria; e

b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione [europea], conformemente all'articolo 79, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma».

5 A tenore dell'articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento:

«Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2 precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine».

6 L'articolo 79, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 650/2012 dispone quanto segue:

«1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco».

*Il regolamento di esecuzione n. 1329/2014,*

7 L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 recita:

«1. Il modulo da utilizzare per l'attestato relativo a una decisione in materia di successioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento [n. 650/2012] è il modulo I figurante all'allegato 1.

2. Il modulo da utilizzare per l'attestato relativo a un atto pubblico in materia di successioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, e all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento [n. 650/2012] è il modulo II figurante all'allegato 2».

### ***Diritto polacco***

#### *Codice notarile*

8 L'ustawa Prawo o notariacie (legge recante codice notarile), del 14 febbraio 1991 (Dz. U. n. 22, posizione 91), come modificata dalla legge del 13 dicembre 2013 (Dz. U. del 2014, posizione 164) (in prosieguo: il «codice notarile»), all'articolo 4 prevede che i notai gestiscono uno studio.

9 Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del codice notarile, i notai sono retribuiti per la loro attività sulla base di un accordo con le parti, nel limite di una tariffa determinata, in forza dell'articolo 5, paragrafo 3, di tale codice, dal Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Finanze, previa consultazione del Consiglio nazionale del notariato.

10 La redazione di atti di certificazione della successione da parte dei notai polacchi è disciplinata dagli articoli da 95a a 95p del codice notarile.

11 A termini dell'articolo 95b del codice notarile:

«Prima di redigere l'atto di certificazione della successione, il notaio, con la partecipazione di tutti gli interessati, redige il verbale della successione nel rispetto dell'articolo 95ca».

12 L'articolo 95c, paragrafi 1 e 2, del codice notarile così dispone:

«1. Nel predisporre il verbale della successione, il notaio ammonisce coloro che intervengono nella redazione dello stesso quanto all'obbligo di dichiarare tutte le circostanze oggetto del verbale nonché quanto alla responsabilità penale in caso di dichiarazioni false.

2. Il protocollo della successione contiene, in particolare:

1) la richiesta concorde dell'atto di certificazione della successione, presentata da coloro che intervengono nella redazione del protocollo.

(...)».

13 L'articolo 95ca, paragrafi 1 e 3, del codice notarile prevede quanto segue:

«1. Il notaio redige la bozza del protocollo della successione su domanda dell'interessato e con la sua partecipazione.

(...)

3. L'interessato conferma, in una dichiarazione rilasciata dinanzi al notaio che ha redatto la bozza del protocollo della successione oppure dinanzi ad un altro notaio, le informazioni contenute nella bozza del protocollo della successione e acconsente a che il protocollo venga redatto in conformità alla suddetta bozza».

14 L'articolo 95e del codice civile stabilisce quanto segue:

«1. Dopo aver redatto il protocollo della successione, se non ha dubbi in ordine alla competenza nazionale, al contenuto della legge straniera applicabile, all'identità dell'erede, all'entità delle quote ereditarie nonché, nel caso in cui il de cuius abbia istituito un legato "per rivendicazione", in ordine all'oggetto del legato e alla persona in favore della quale il de cuius lo ha istituito, il notaio redige l'atto di certificazione della successione.

2. Il notaio rifiuta di redigere l'atto di certificazione della successione:

1) qualora sia già stato redatto un atto di certificazione della successione oppure sia già stata emessa una decisione giudiziale dichiarativa dell'acquisto dell'eredità;

2) qualora in sede di redazione del protocollo della successione emergano circostanze in base alle quali risulti che all'atto della sua redazione non erano presenti tutti coloro che possono essere riconosciuti come eredi legittimi o testamentari, o coloro in favore dei quali il de cuius abbia istituito un legato "per rivendicazione", oppure che esistono o esistevano testamenti che non sono stati aperti o pubblicati;

(...)

4) in assenza di giurisdizione dei giudici nazionali.

3. Se l'eredità deve essere devoluta in favore di un comune o dello Skarbowi Państwa [(Tesoro pubblico, Polonia)], in quanto erede legittimo, e le prove che l'interessato ha presentato non sono sufficienti per la redazione dell'atto di certificazione della successione, il notaio può redigere il suddetto atto solo dopo aver ricercato gli eredi per mezzo di un avviso pubblico che viene pubblicato a spese dell'interessato. Si applicano rispettivamente l'articolo 673 e l'articolo 674 del kodeks postępowania cywilnego [(codice di procedura civile)]».

15 A termini dell'articolo 95j del codice notarile:

«L'atto di certificazione della successione produce gli stessi effetti di una decisione giudiziale, dichiarativa dell'acquisto dell'eredità, passata in giudicato».

16 L'articolo 95p del codice notarile così dispone:

«Ogni qualvolta in altre disposizioni sia fatto riferimento alla decisione giudiziale dichiarativa dell'acquisto dell'eredità, tale riferimento deve essere inteso nel senso che riguarda l'atto di certificazione della successione registrato. (...)».

#### *Codice civile*

17 L'articolo 1025, paragrafo 2, del kodeks cywilny (codice civile) prevede che «[s]i presume essere erede colui che ha ottenuto la dichiarazione giudiziale di acquisto dell'eredità o l'atto di certificazione della successione».

18 Ai sensi dell'articolo 1027 del codice civile, «[n]ei confronti di un terzo che non rivendica diritti sull'asse ereditario a titolo della successione, l'erede può dimostrare i propri diritti derivanti dalla successione solo per mezzo della dichiarazione giudiziale di acquisto dell'eredità o dell'atto notarile di certificazione della successione registrato».

19 Conformemente all'articolo 1028 del codice civile, «[s]e compie un atto di disposizione relativo ad un diritto successorio in favore di un terzo colui che, pur non avendo la qualità di erede, ha ottenuto la dichiarazione giudiziale di acquisto dell'eredità o l'atto notarile di certificazione della successione, il terzo acquisisce il diritto o è liberato dall'obbligazione, tranne se ha agito in mala fede».

#### *Codice di procedura civile*

20 L'articolo 669<sup>1</sup> del codice di procedura civile prevede quanto segue:

«1. Il giudice della successione annulla l'atto di certificazione della successione registrato se relativamente alla stessa eredità sia stata emessa una decisione giudiziale dichiarativa dell'acquisto dell'eredità.

2. Qualora siano stati registrati due o di più atti di certificazione della successione, il giudice, su istanza di un interessato, annulla tutti gli atti di certificazione della successione ed emette una decisione giudiziale dichiarativa dell'acquisto dell'eredità.

3. Al di fuori di quanto previsto nei paragrafi 1 e 2, l'annullamento dell'atto di certificazione della successione registrato è consentito solo nei casi indicati dalla legge».

21 Ai sensi dell'articolo 679 di tale codice:

«1. La prova che colui che ha ottenuto l'accertamento giudiziale dell'acquisto dell'eredità non è erede, o che la sua quota ereditaria è diversa rispetto a quella accertata, può essere apportata soltanto in sede di azione di annullamento o di riesame della suddetta decisione giudiziale, in base alle disposizioni del presente capitolo. Tuttavia, colui che era parte del procedimento di accertamento dell'acquisto dell'eredità può chiedere il riesame della decisione emessa soltanto se la sua domanda si fonda su motivi che egli non ha potuto far valere in sede di detto procedimento e venga depositata entro un anno a decorrere dal giorno in cui egli ne ha avuto la possibilità.

2. La domanda di avvio di tale procedimento può essere proposta da chiunque vi abbia interesse.



3. Qualora sia apportata la prova del fatto che l'eredità è stata acquisita, completamente o parzialmente, da una persona diversa rispetto a quella designata in una decisione giudiziale, dichiarativa dell'acquisto dell'eredità, passata in giudicato, il giudice della successione, riformando tale decisione, decide sull'acquisto dell'eredità in conformità alla reale situazione giuridica.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 si applicano rispettivamente all'atto di certificazione della successione registrato e all'accertamento giudiziale di acquisto di legato "per rivendicazione»».

### **Procedimento principale e questioni pregiudiziali**

- 22 Il padre di WB, deceduto il 6 agosto 2016, era un cittadino polacco abitualmente residente in Polonia. WB era una delle parti del procedimento relativo alla successione del padre, avviato dinanzi alla sig.ra Bac, in qualità di notaio con sede in Polonia, e diretto ad ottenere un atto di certificazione della successione. Tale atto è stato redatto da tale notaio il 21 ottobre 2016, conformemente al diritto polacco.
- 23 Il de cuius era un imprenditore che esercitava un'attività economica in prossimità della frontiera tra Germania e Polonia. WB ha voluto sapere se taluni capitali fossero stati collocati in una o più banche tedesche e conoscere, in caso affermativo, l'importo di tali capitali che poteva rientrare nell'asse ereditario. A tal fine, WB ha chiesto, il 7 giugno 2017, che le fosse rilasciata una copia dell'atto di certificazione della successione redatto dal notaio, corredata dell'attestato da cui risulta che si tratta di una decisione in materia di successioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012, presentato nella forma del modulo di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014. In subordine, soltanto per il caso in cui non fosse stata accolta la domanda principale, la ricorrente aveva chiesto il rilascio della copia dell'atto di cui trattasi provvista dell'attestazione che esso è un atto pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012, conformemente al modulo di tale attestazione di cui all'allegato 2 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 della Commissione.
- 24 Con verbale del 7 giugno 2017, il notaio coadiutore che esercita le sue funzioni nello studio gestito dalla sig.ra Bac ha respinto tali domande. Egli ha constatato, in sostanza, che l'atto di certificazione costituiva una «decisione» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 e che, in assenza di una notifica della Repubblica di Polonia alla Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, gli era impossibile procedere alla certificazione utilizzando il modulo di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014. Per quanto riguarda la domanda subordinata di WB, il notaio coadiutore ha sostenuto che la qualificazione dell'atto di certificazione della successione come «decisione» escludeva quella di «atto pubblico», cosicché, sebbene fossero soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012, il rilascio dell'attestato corrispondente, utilizzando il modulo di cui all'allegato 2 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, non era possibile.
- 25 Il 7 giugno 2017 WB ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio facendo valere, da un lato, che l'atto di certificazione della successione rispettava tutte le condizioni richieste per essere qualificato come «decisione» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 e, dall'altro, che l'omissione, da parte della Repubblica di Polonia, di notificare alla Commissione i notai che stabilivano gli atti di certificazione della successione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma, e all'articolo 79 di tale regolamento, non pregiudicava la natura giuridica dell'atto di certificazione della successione.
- 26 Il giudice del rinvio ritiene che, per pronunciarsi sul ricorso di WB, sia necessario accertare se l'attestato menzionato nell'allegato 1 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 possa essere parimenti rilasciato per gli strumenti procedurali che non hanno forza esecutiva. A tal riguardo, il

giudice del rinvio ritiene che il combinato disposto dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 deponga a favore dell'utilizzo di tale attestazione per qualsiasi decisione, anche per quelle che non sono dotate di forza esecutiva.

- 27 Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio sostiene che la definizione delle nozioni di «decisione» e di «organo giurisdizionale» ai sensi del regolamento n. 650/2012 dev'essere precisata. Esso ritiene che i notai polacchi che rilasciano atti di certificazione della successione esercitino, per quanto riguarda la legittimazione degli eredi, «funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali», ai sensi del considerando 20 del regolamento n. 650/2012. Esso rileva altresì che l'atto di certificazione della successione produce i medesimi effetti dell'ordinanza di successione definitiva adottata da un giudice, cosicché deve essere qualificato come «decisione» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012. Tuttavia, detto giudice si chiede se la nozione di «decisione» implichi che quest'ultima sia resa da un'autorità competente a statuire su questioni controverse tra le parti interessate.
- 28 Per quanto riguarda la terza questione pregiudiziale, vertente sull'assenza di notifica effettuata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 79 del regolamento n. 650/2012, il giudice del rinvio ritiene che il contenuto di tale disposizione non consenta di rispondere chiaramente alla questione se detta notifica abbia un valore costitutivo o meramente indicativo.
- 29 Infine, il giudice del rinvio indica che, se l'atto di certificazione della successione redatto da un notaio polacco non dovesse essere considerato una «decisione» ai sensi del regolamento n. 650/2012, è invece incontestabile che esso rispetta le condizioni richieste per essere qualificato come «atto pubblico», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), di tale regolamento.
- 30 Ciò posto, il Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se l'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), [del regolamento n. 650/2012], in combinato disposto con l'articolo 39, paragrafo 2, [dello stesso regolamento] debba essere interpretato nel senso che il rilascio dell'attestato relativo a una decisione in materia di successioni, il cui modello è costituito dall'allegato 1 del regolamento di esecuzione [n. 1329/2014], è ammissibile anche relativamente a decisioni che certificano lo status di erede ma che non sono dotate (nemmeno in parte) di esecutività;
  - 2) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che costituisce decisione ai sensi di tale disposizione un atto di certificazione della successione ereditaria, rilasciato da un notaio in conformità della domanda concorde di tutti coloro che partecipano al procedimento di certificazione, il quale produce gli effetti giuridici di una decisione giudiziale, passata in giudicato, dichiarativa dell'acquisto dell'eredità – come avviene nel caso dell'atto di certificazione della successione ereditaria redatto da un notaio polacco (...) e di conseguenza se l'articolo 3, paragrafo 2, [primo comma], del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che il notaio che predispone tale atto di certificazione debba essere considerato un organo giurisdizionale ai sensi della disposizione da ultimo richiamata;
  - 3) Se l'articolo 3, paragrafo 2, [secondo comma], del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che la notifica, che lo Stato membro effettua ai sensi dell'articolo 79 dello stesso regolamento, ha valore informativo e non costituisce una condizione affinché venga riconosciuto come organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, [primo comma], del regolamento, un professionista legale competente in materia di successioni che esercita funzioni giudiziarie, qualora soddisfi le condizioni previste nella disposizione da ultimo richiamata;



- 4) In caso di risposta negativa alle questioni 1, 2 o 3: se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che il riconoscimento quale decisione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 di uno strumento procedurale nazionale di certificazione dello status di erede, quale è l'atto di certificazione della successione ereditaria polacco, ne precluda il riconoscimento quale atto pubblico;
- 5) In caso di risposta affermativa alla questione 4: se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che costituisce atto pubblico ai sensi di tale disposizione un atto di certificazione della successione ereditaria redatto da un notaio in conformità di una domanda concorde di tutti coloro che partecipano al procedimento di certificazione – come avviene nel caso dell'atto di certificazione della successione ereditaria redatto dal notaio polacco».

### **Sulle questioni pregiudiziali**

#### *Sulle questioni seconda e terza*

- 31 Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente e in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se la mancata notifica, da parte di uno Stato membro, relativa all'esercizio, da parte dei notai, di funzioni giudiziarie prevista all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 650/2012, abbia un carattere determinante per quanto riguarda la qualifica di detti notai in quanto «organi giurisdizionali» e, in caso di risposta negativa, se l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento debba essere interpretato nel senso che un notaio che redige un atto di certificazione della successione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, in forza di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituisce un «organo giurisdizionale» ai sensi di tale disposizione e, dall'altro, se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento debba essere interpretato nel senso che un atto di certificazione della successione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, redatto da un notaio su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, costituisce una «decisione» ai sensi di tale disposizione.
- 32 Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012, il termine «decisione» comprende qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.
- 33 Pertanto, una decisione, ai sensi di tale disposizione, è caratterizzata dal fatto di provenire da un «organo giurisdizionale», di modo che, per rispondere alla questione se un atto nazionale di certificazione della successione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, debba essere qualificato come «decisione», occorre determinare innanzitutto se l'autorità che l'ha rilasciato debba essere considerata un «organo giurisdizionale» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento.
- 34 Per quanto riguarda la definizione della nozione di «organo giurisdizionale», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012, quest'ultima indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria e abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

- 35 L'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento prevede che gli Stati membri notificano alla Commissione, in particolare, le autorità non giudiziarie che esercitano funzioni giudiziarie.
- 36 A tal riguardo, l'articolo 79 del regolamento n. 650/2012 precisa che la Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco.
- 37 Nel caso di specie, occorre constatare che i notai polacchi non figurano in tale elenco, poiché la Repubblica di Polonia non li ha designati come autorità non giudiziarie che esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali.
- 38 Pertanto, prima di stabilire se un notaio che redige un atto di certificazione della successione su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, in forza di una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, soddisfi i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012, occorre pronunciarsi sulle conseguenze dell'assenza della notifica prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.

*Sulle conseguenze dell'assenza di notifica, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 650/2012*

- 39 Occorre rilevare che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 non elenca le autorità e i professionisti legali che sono considerati organi giurisdizionali, ai sensi di detto regolamento, bensì enuncia specificamente le condizioni che tali autorità e professionisti devono soddisfare a tal fine.
- 40 Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, a differenza, per esempio, del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15) o del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), che non contengono alcuna disposizione generale che fissa le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un organo sia qualificato come giurisdizionale, il regolamento n. 650/2012 precisa, al suo articolo 3, paragrafo 2, che la nozione di «organo giurisdizionale», ai sensi di tale regolamento, comprende non solo le autorità giudiziarie, ma anche tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie e che soddisfano le condizioni fissate da tale stessa disposizione (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 2017, *Zulfikarpašić*, C-484/15, EU:C:2017:199, punto 35, e del 9 marzo 2017, *Pula Parking*, C-551/15, EU:C:2017:193, punto 48).
- 41 Ne consegue che le autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni, diverse dalle autorità giudiziarie, per poter essere qualificati come «organi giurisdizionali», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012, devono soddisfare i criteri previsti da tale disposizione.
- 42 A tal riguardo, nell'ambito del regolamento n. 650/2012, ai fini della redazione dell'elenco di cui all'articolo 79 di tale regolamento, ogni Stato membro deve verificare se le autorità competenti in materia di successioni soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento, al fine di essere qualificate come «organi giurisdizionali» e notificarle alla Commissione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento.

- 43 Sebbene tale notifica alla Commissione crei una presunzione che le autorità nazionali dichiarate in forza dell'articolo 79 del regolamento n. 650/2012 costituiscono «organi giurisdizionali», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, il fatto che un'autorità nazionale non vi sia stata menzionata non può, di per sé, essere sufficiente per concludere che tale autorità non soddisfa le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento (v., per analogia, sentenza del 30 maggio 2018, Czerwiński, C-517/16, EU:C:2018:350, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
- 44 Infatti, come risulta dal considerando 21 del regolamento n. 650/2012, la questione se i notai di un dato Stato membro siano o meno vincolati dalle norme sulla competenza previste in tale regolamento dovrebbe dipendere dalla questione se essi rientrano o meno nella definizione del termine «organo giurisdizionale» ai fini di detto regolamento, e non dalla loro inclusione nell'elenco di cui all'articolo 79 del medesimo regolamento, accertata sulla base della notifica prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento.
- 45 Un giudice nazionale, investito di una controversia relativa alla qualifica di «organo giurisdizionale», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012, di un'autorità o di un professionista legale competenti in materia di successioni, o il quale nutra dubbi circa l'esattezza delle dichiarazioni effettuate da uno Stato membro, può porsi la questione se le condizioni elencate in tale disposizione siano soddisfatte nella causa sottoposta al suo esame e, se del caso, adire la Corte con una domanda di pronuncia pregiudiziale a tal fine.
- 46 A tal riguardo, occorre rilevare che l'obiettivo del regolamento n. 650/2012, diretto a garantire una buona amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione europea, risulterebbe seriamente compromesso se ciascuno Stato membro potesse determinare, astenendosi dall'includere le autorità e i professionisti legali che esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali nella comunicazione alla Commissione, di cui all'articolo 79 del regolamento n. 650/2012 o, al contrario, includendoli, la qualificazione come «organo giurisdizionale», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento, senza rispettare le condizioni espressamente elencate in tale disposizione.
- 47 Pertanto, non si può dedurre dalla mancata notifica alla Commissione, da parte della Repubblica di Polonia, dei notai polacchi, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento n. 650/2012, che essi non possano essere qualificati come «organi giurisdizionali» qualora soddisfino le condizioni previste da detto regolamento.
- 48 Ne consegue che la mancata notifica, da parte della Repubblica di Polonia, relativa all'esercizio da parte dei notai di funzioni giudiziarie, prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 650/2012, ha un valore meramente indicativo.
- 49 Di conseguenza, occorre determinare autonomamente se un notaio che redige un atto di certificazione della successione, su domanda concorde di tutte le parti nel procedimento notarile, soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012, per essere qualificato come «organo giurisdizionale» ai sensi di tale disposizione.

*Sulla nozione di «organo giurisdizionale», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012*

- 50 In limine occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e

uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v. sentenza del 21 giugno 2018, Oberle, C-20/17, EU:C:2018:485, punto 33).

- 51 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012, come precisato al punto 34 della presente sentenza, un'autorità non giudiziaria o un professionista del diritto, competenti in materia di successioni, rientrano nella nozione di «organo giurisdizionale», ai sensi di tale disposizione, quando esercitano funzioni giurisdizionali o agiscono in forza di una delega di poteri di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché soddisfino le condizioni elencate da questa stessa disposizione.
- 52 Le condizioni elencate all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012, come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi 76 e 77 delle sue conclusioni, garantiscono il rispetto del principio della fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia negli Stati membri alla base dell'applicazione delle disposizioni di tale regolamento relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni, conformemente al capo IV di detto regolamento, e che giustifica la differenza di regime applicabile alla circolazione delle decisioni e degli atti negli Stati membri.
- 53 Infatti, se è pur vero che le funzioni giurisdizionali e le funzioni notarili sono distinte, risulta tuttavia dal considerando 20 del regolamento n. 650/2012 che occorre dare, nell'ambito di tale regolamento, al termine «organo giurisdizionale» un significato ampio, comprendendo anche i notai quando esercitano funzioni giurisdizionali per determinate questioni successorie. Per contro, il termine «organo giurisdizionale» non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni di successione, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.
- 54 Pertanto, occorre determinare se, nel contesto e nel senso del regolamento n. 650/2012, il notaio che redige l'atto di certificazione della successione eserciti funzioni giurisdizionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento.
- 55 A tal riguardo, va ricordato che la Corte ha dichiarato che l'esercizio delle funzioni giudiziarie comporta il potere di statuire con poteri propri su eventuali questioni controverse tra le parti interessate (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 1994, Solo Kleinmotoren, C-414/92, EU:C:1994:221, punti 17 e 18). Affinché si possa considerare, alla luce della specifica natura dell'attività da essa esercitata, che un'autorità esercita una funzione giudiziaria, a tale autorità dev'essere riconosciuto il potere di risolvere un'eventuale controversia (v., in tal senso, ordinanza del 24 marzo 2011, Bengtsson, C-344/09, EU:C:2011:174, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). Ciò non avviene quando la competenza del professionista di cui trattasi dipende dalla sola volontà delle parti.
- 56 Si deve pertanto considerare che un'autorità esercita funzioni giudiziarie quando può essere competente in caso di contestazione in materia di successioni. Tale criterio si applica indipendentemente dalla natura contenziosa o non contenziosa del procedimento di rilascio di un atto di certificazione della successione (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2018, Oberle, C-20/17, EU:C:2018:485, punto 44).
- 57 Nel caso di specie, si deve constatare che, ai sensi dell'articolo 1027 del codice civile, il notaio attesta il diritto di successione degli eredi nei confronti dei terzi non successibili con un atto di certificazione della successione nell'ambito di successioni non controverse.
- 58 Tale atto di certificazione della successione può essere rilasciato dal notaio solo su domanda concorde degli eredi, ai sensi dell'articolo 95c, paragrafo 2, punto 1, del codice notarile. Il notaio verifica d'ufficio gli elementi di fatto e, conformemente all'articolo 95e, paragrafo 1, di tale codice, rilascia il suddetto atto di certificazione solo qualora non nutra dubbi in ordine alla competenza nazionale, al contenuto della legge straniera applicabile, all'identità dell'erede, all'entità delle quote ereditarie nonché, in caso

in cui il de cuius abbia istituito un legato «per rivendicazione», in ordine all'oggetto del legato e alla persona in favore della quale il de cuius lo ha istituito. Inoltre, in forza dell'articolo 95e, paragrafo 2, punto 2, del codice notarile, il notaio deve rifiutarsi di redigere l'atto di certificazione della successione, in particolare, se tutti gli eredi non erano presenti al momento dell'elaborazione del protocollo di successione.

- 59 Discende da tali disposizioni che tali attività notarili relative al rilascio dell'atto di certificazione della successione sono esercitate su domanda concorde delle parti interessate, lasciando impregiudicate le prerogative del giudice in assenza di accordo tra le parti, anche se i notai hanno l'obbligo, in forza della legge polacca, di verificare il rispetto delle condizioni richieste dalla legge per il rilascio di un atto di certificazione della successione, dal momento che essi non esercitano alcun potere decisionale.
- 60 Inoltre, si deve constatare che, ai sensi degli articoli 4 e 5 del codice notarile, i notai esercitano una professione liberale che implica, in quanto attività principale, la prestazione di più servizi distinti dietro retribuzione, fissata sulla base di un accordo con le parti, entro il limite di una tabella.
- 61 Di conseguenza, non si può considerare che le suddette attività partecipino, in quanto tali, all'esercizio di funzioni giudiziarie.
- 62 Poiché le condizioni elencate all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 sono cumulative, non è necessario stabilire se le altre condizioni previste da tale disposizione siano soddisfatte, in quanto quella relativa all'esercizio delle funzioni giudiziarie non è soddisfatta nel caso di specie.
- 63 Di conseguenza, dato che un atto di certificazione della successione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non è rilasciato da un organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, tale atto di certificazione non costituisce, conformemente al punto 32 della presente sentenza, una «decisione» in materia di successioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento.
- 64 Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda e la terza questione vanno risolte come segue:
- l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che la mancata notifica relativa all'esercizio da parte dei notai di funzioni giudiziarie, prevista da tale disposizione, da parte di uno Stato membro, non è determinante per quanto riguarda la qualificazione come «organo giurisdizionale» di tali notai;
  - l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che un notaio che redige un atto su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce un «organo giurisdizionale» ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che un atto del genere non costituisce una «decisione» ai sensi di tale disposizione.

### *Sulla prima e sulla quarta questione*

- 65 Tenuto conto della risposta fornita alla seconda e alla terza questione, non è necessario rispondere alle questioni prima e quarta.



### *Sulla quinta questione*

- 66 Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che un atto di certificazione della successione, quale l'atto di certificazione della successione polacco, redatto dal notaio su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, costituisca un «atto pubblico» ai sensi di tale disposizione, il cui rilascio può essere accompagnato dal modulo di cui all'articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento, corrispondente a quello che figura nell'allegato 2 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014.
- 67 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012, si intende per «atto pubblico» un atto in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità, da un lato, riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico e, dall'altro, sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine.
- 68 Inoltre, dal considerando 62 di tale regolamento risulta che occorre adottare un'interpretazione autonoma del concetto di «autenticità», rispondendo ad una serie di elementi, in particolare la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. L'autenticità dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che le medesime hanno reso le dichiarazioni che vi sono indicate.
- 69 Nel caso di specie, come rilevato dal governo polacco, i notai sono autorizzati, in forza del diritto polacco, a redigere atti relativi a una successione e l'atto di certificazione della successione è registrato formalmente come atto pubblico. Inoltre, conformemente all'articolo 95j del codice notarile, tale atto di certificazione produce gli stessi effetti dell'ordinanza di successione definitiva.
- 70 Occorre parimenti constatare che, conformemente all'articolo 95e del codice notarile, come ricordato al punto 58 della presente sentenza, il notaio procede a verifiche che possono indurlo a rifiutare di redigere l'atto di certificazione della successione, di modo che l'autenticità di detto atto riguarda tanto la sua firma quanto il suo contenuto.
- 71 Pertanto, un atto di certificazione della successione come quello di cui trattasi nel procedimento principale soddisfa le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012. Esso costituisce, pertanto, un atto pubblico, la cui copia può essere rilasciata, accompagnata dal modulo di cui all'articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, corrispondente a quello che figura nell'allegato 2 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014.
- 72 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che l'atto di certificazione della successione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, redatto dal notaio su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, costituisce un «atto pubblico» ai sensi di tale disposizione, il cui rilascio può essere accompagnato dal modulo di cui all'articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, corrispondente a quello che figura nell'allegato 2 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014.

### **Sulle spese**

- 73 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.



Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

- 1) **L'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che la mancata notifica relativa all'esercizio da parte dei notai di funzioni giudiziarie, prevista da tale disposizione, da parte di uno Stato membro, non è determinante per quanto riguarda la qualificazione come «organo giurisdizionale» di tali notai.**

**L'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che un notaio che redige un atto su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce un «organo giurisdizionale» ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che un atto del genere non costituisce una «decisione» ai sensi di tale disposizione.**

- 2) **L'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che l'atto di certificazione della successione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, redatto dal notaio su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, costituisce un «atto pubblico» ai sensi di tale disposizione, il cui rilascio può essere accompagnato dal modulo di cui all'articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, corrispondente a quello che figura nell'allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento n. 650/2012.**

Firme